



COMUNE DI NAPOLI
Area Ambiente
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
1072I_CEM n. 15 del 10 giugno 2026

Oggetto: Conclusione positiva della Conferenza di Servizi - **Provvedimento autorizzatorio, ai sensi dell'art. 44 D.lgs 259/2003**, per la realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni della società Fastweb S.p.A., in **via Ponte dei Granili n. 24**, quartiere Zona Industriale, in area censita al NCT Foglio 153 particella 145 – NCEU Sez. MER Foglio 10 particella 145 sub. 5 e sub. 23.



Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- tramite piattaforma informatica *Impresainungiorno*, con prot. n. 340721 del 11/04/2025 (Id. pratica Suap n. 93026890017-08042025-1550), la società Vodafone Italia S.p.A. (ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 44 del D.lgs 259/2003, per la realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni su un immobile ubicato in Via Ponte dei Granili n. 24, quartiere Zona Industriale, in area censita al NCT Foglio 153 particella 145 – NCEU Sez. MER Foglio 10 particella 145 sub. 5 e sub. 23;
- con effetto dalla data del 1° gennaio 2026, la società Vodafone Italia S.p., è stata incorporata per fusione nella società Fastweb S.p.A.;
- l'intervento proposto, come riportato nella relazione tecnica, consiste principalmente in :
 - *realizzazione di n. 1 palina (prospetto NE) su cui saranno installate n. 2 antenne modulari (2 moduli) di dimensioni 2099 (1309+790) x 470 x 300 mm. e n. 1 antenna di dimensione 1944 x 448 x 165 mm.*
 - *realizzazione di n. 1 palina (prospetto NO), su cui installare n. 1 antenna modulare (2 moduli) di dimensioni 2099 (1309+790) x 470 x 300 mm;*
 - *installazione moduli RRU, in vicinanza delle antenne;*
 - *installazione apparati nel piano seminterrato;*
 - *realizzazione canaline per cavi di collegamento tra la sala apparati e le antenne;*
 - *opere accessorie.*
- la società Vodafone Italia S.p.A, ai sensi dell'art. 44 comma 5 D.lgs 259/2003, ha trasmesso l'istanza all'ARPAC ed alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il comune di Napoli, soggetti coinvolti nel procedimento.

Dato atto che:

- con nota inviata tramite piattaforma informatica con prot. n. 364651 del 17/04/2025 lo scrivente servizio ha trasmesso richiesta di integrazione;
- in mancanza di riscontro alla suddetta richiesta di integrazione, con nota prot. n. 779434 del 05/09/2025, lo scrivente servizio ha comunicato la presenza di motivi ostativi ai sensi dell'art. 10bis della legge 241/90;
- con la documentazione acquisita con prot. n. 905465 del 08/10/2025, la società Vodafone Italia S.p.A. ha riscontrato la citata richiesta di integrazione;
- con nota inviata tramite piattaforma informatica con prot. n. 991055 del 30/10/2025, lo scrivente servizio ha trasmesso ulteriore richiesta di integrazione, riscontrata con la documentazione acquisita con prot. n. 1036440 del 11/11/2025;
- con nota prot. n. 143449 del 30/01/2026, è stato chiesto il parere della Commissione Locale per il Paesaggio;
- con prot. n. 180949 del 09/02/2026, è stato acquisito il parere favorevole della Commissione



COMUNE DI NAPOLI
Area Ambiente
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

Locale per il Paesaggio;

- con prot. n. 188139 del 10/02/2026, è stata trasmessa alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il comune di Napoli, la proposta di autorizzazione paesaggistica del 09/02/2026 relativa alla pratica n. 206/2025;
- risulta agli atti il parere favorevole dell'ARPAC prot. n. 33893 del 27/05/2025, acquisito al protocollo del Comune di Napoli in pari data con n. 487191.

Rappresentato che:

- al fine di acquisire i pareri di competenza sull'istanza in oggetto, con nota prot. n. 193352 del 10/02/2026 dello scrivente, è stata convocata Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della legge 241/90 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 44 comma 7 del D. Lgs. 01/08/2003 n. 259 e ss.mm.ii., da svolgersi in forma semplificata e in modalità asincrona;
- per l'acquisizione dei pareri di competenza sono stati invitati alla Conferenza di Servizi i seguenti Enti e servizi comunali:
 - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli;
 - ASL NA 1 Centro – Dipartimento di Prevenzione e Distretto sanitario n. 33;
 - ENAC;
 - Aeronautica Militare - Comando Scuole - 3^a Regione Aerea;
 - Autostrade per l'Italia S.p.A.;
 - Comune di Napoli: Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa, Servizio Sportello Unico Edilizia, Servizio Attività Tecniche – Municipalità 4, Servizio Antiabusivismo e Servizio Condoni edilizio.
- durante la fase asincrona della Conferenza di Servizi sono stati acquisiti e prodotti gli atti sottoelencati:
 - parere Servizio Attività Tecniche – Municipalità 4, nota prot. n. 218308 del 16/02/2026;
 - parere Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli, nota prot. n. 3855-P del 24/02/2026, acquisita al protocollo del Comune di Napoli in pari data con n. 248912;
 - parere Servizio Antiabusivismo, nota prot. n. 249842 del 24/02/2026;
 - disposizione dirigenziale 1072I_AP n. 26 del 25/02/2026 (repertorio DISP/2026/0001849 del 25/02/2026) inerente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica n. 24 del 25/02/2026;
 - nota prot. ASPI/RM/2026/0004481/EU del 25/02/2026, acquisita al protocollo in data 26/02/2026, con la quale la società Autostrade per l'Italia S.p.A. ha comunicato che l'Autostrada A3 Napoli – Salerno non rientra nelle competenze gestionali della Società concessionaria, invitando a rivolgersi alla società Salerno Pompei Napoli S.p.A.;
 - con nota prot. n. 278195 del 03/03/2026, lo scrivente servizio ha trasmesso la documentazione inerente alla conferenza di servizi alla società Salerno Pompei Napoli S.p.A., per l'acquisizione del parere di competenza;



COMUNE DI NAPOLI
Area Ambiente
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

- parere Servizio Condono Edilizio, nota prot. n. 312697 del 11/03/2026;
- parere Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa, nota prot. n. 328904 del 16/03/2026, che ha segnalato che l'area di intervento *“rientra nel sito di interesse nazionale Napoli Orientale O.M. n. 2948, art. 8 c.3 25/02/1998 – Ord. Comm. 20/12/1999 GU 08/3/2000 – DM MASE 20/12/24 SIN NA Orientale notif. 07/01/05”*.
- nota prot. n. 397098 del 02/04/2026, con la quale è stata trasmessa la documentazione inerente alla conferenza di servizi al Servizio Difesa idrogeologica del territorio e Bonifiche per l'acquisizione del parere di competenza;
- parere Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Bonifiche, nota prot. n. 501138 del 30/04/2026.

Considerato che:

- l'ARPAC esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi del D. Lgs. n. 259/2003, sulla verifica di compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti a livello nazionale in relazione a quanto affermato dalla legge 36 del 2001 per i campi elettromagnetici, con prescrizioni;
- il Servizio Attività Tecniche – Municipalità 4 comunica che *«[...] non esistono strutture scolastiche pubbliche afferenti a scuola dell'infanzia, primaria e secondaria nel raggio di 50 (cinquanta) metri dall'edificio in oggetto. Con riferimento agli edifici scolastici di scuola superiore e ad edifici scolastici privati si rappresenta che questa Municipalità non ne possiede un elenco non essendo in carico alla stessa attività di gestione o manutenzione. Da una verifica dell'area si rappresenta comunque che non sembrerebbero essercene nell'area indicata.»*;
- la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli, *«[...] esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in conformità della proposta pervenuta.»*;
- il Servizio Antiabusivismo, non ha comunicato motivi ostativi alla realizzazione dell'infrastruttura per telecomunicazioni;
- il Servizio Condono Edilizio comunica che *«[...] non sono state individuate istanze di condono relativamente ad opere situate in Via Ponte dei Granili, n. 24.»*;
- il Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa comunica che *«[...] per quanto suesposto, per quanto di competenza, l'intervento in oggetto, finalizzato alla realizzazione di una nuova infrastruttura di comunicazione elettronica necessaria all'espletamento di un servizio d'interesse pubblico, e assimilata ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria in conformità al D.lgs. n.259/03, è compatibile con la disciplina sopra richiamata, fermo restando che la conformità urbanistica è subordinata alla verifica della legittimità dello stato dei luoghi a cura dei servizi competenti.»*;
- il Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Bonifiche esprime parere favorevole con prescrizioni;

Dato atto che:

- entro il termine di conclusione della Conferenza di Servizi non è pervenuto alcun riscontro o



COMUNE DI NAPOLI
Area Ambiente
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

altra segnalazione di esito negativo da parte delle amministrazioni e servizi dell'Ente attivate nel procedimento e, pertanto, si intendono favorevolmente acquisiti i pareri dell'ENAC, dell'ASL NA 1 Centro – Dipartimento di Prevenzione, dell'Aeronautica Militare - Comando Scuole - 3^a Regione Aerea, della società Salerno Pompei Napoli S.p.A e del Servizio Sportello Unico Edilizia del Comune di Napoli.

Verificato, pertanto, che:

- sono rispettati i criteri localizzativi di cui all'art. 4 comma 4 del Regolamento comunale per la disciplina delle procedure per le installazioni e la modifica degli impianti radioelettrici operanti fra le frequenze di 100kHz e 300 Ghz, approvato con delibera di Consiglio Comunale con delibera n. 104 del 18 giugno 2003, che prevede “[...] *al fine di minimizzare l'esposizione alle onde elettromagnetiche della popolazione di minore età e dei soggetti maggiormente sensibili, [...] non possono essere installati ad una distanza inferiore ai 50 metri dal perimetro degli edifici ospitanti strutture sanitarie e scolastiche*”;
- il proponente ha asseverato che « *l'intervento proposto non è soggetto all'iter valutativo di preventiva autorizzazione ENAC.*»;
- le eventuali autorizzazioni o denunce previste per gli interventi di cui all'art. 94 bis DPR 380/2001, alla L.R. 9/1983 e al R.R. 4/2010 sono esclusi dal presente provvedimento ed andranno acquisite successivamente.

Evidenziato che:

- l'art. 14 - bis comma 4 della L. 241/1990 ss.mm.ii. prevede che “(...) *la mancata comunicazione [da parte dell'amministrazione attivata] della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito*”;
- l'art. 44 comma 10 D.lgs 259/2003 prevede che “*le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali*”.

Acquisiti i pareri e/o atti di assenso dei servizi ed Enti coinvolti che laddove non espressamente resi si intendono acquisiti favorevolmente, ai sensi dell'art. 14 bis L. 241/1990.

Ritenuto di dover adottare il provvedimento di conclusione positiva della conferenza di servizi indetta dallo scrivente con nota prot. n. 193352 del 10/02/2026.

Verificato che la società ha provveduto all'assolvimento dell'imposta di bollo ex D.P.R. n.642/72 (identificativo 97000000006781184), dovuta per il rilascio del titolo autorizzativo.

Attestata:



Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis co. 1 del D.lgs 267/2000 e degli art. 13 co 1 lett. b) e 17 co. 2 lett. a) del *Regolamento sul Sistema dei controlli interni* approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28.02.2013;
- ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del *Codice di comportamento dei dipendenti* adottato con Delibera di GC n. 254 del 24 aprile 2014 non sussistono in capo al Responsabile di Procedimento e in capo al dirigente situazioni di conflitto di interesse anche potenziale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis del D.Lgs. n. 159/2011, è stata consultata la Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia. (prot. n. 0165860_20260512 del 12/05/2026), in riferimento alla società Fastweb S.p.A; pertanto, in relazione al divieto di decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs n. 159 del 2011 nelle more dell'acquisizione della comunicazione antimafia il presente provvedimento è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92. comma 3 del medesimo decreto.
- in merito alla verifica della regolarità tributaria nei confronti del Comune di Napoli (c.d. Programma 100), la società Fastweb S.p.A. è inserita nell'elenco pubblicato sulla intranet comunale dal quale risulta attestazione di regolarità con scadenza 29/6/2026.

Visti gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2026/2028, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.4: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Attestato che:

- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli, né in altre pagine web del sito stesso o di altri siti istituzionali;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio assolve unicamente ai principi di trasparenza dell'azione amministrativa come definiti dal D. Lgs 33/2013 e non integra efficacia dello stesso, che viene assicurata mediante notifica all'interessato;
- i dati omessi nel presente provvedimento in attuazione dei principi di necessità, completezza e non eccedenza (art. 13 e art. 11 del D. Lgs 196/2013) sono integralmente riportati nel provvedimento finale di notifica, non oggetto di pubblicazione;
- il provvedimento integrale è depositato agli atti d'ufficio e potrà essere oggetto di accesso su richiesta dei soggetti interessati, ai sensi dell'art. 22 della L. 241/90 e dell'art. 5 del D.Lgs 33/2013, nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Visti:

- L. 36/2001 ss.mm.ii.;
- D.lgs 259/2003ss-mm.ii.;
- L. 241/1990 ss.mm.ii.;



Area Ambiente
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

- D.lgs 267/2000 ss.mm.ii.;
- D.Lgs n.159/2011;
- il Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio n. 103 del 18 giugno 2003 (annullato in parte dal TAR Campania - rif. Sentenza 1708/05 - e dal Consiglio di Stato - rif. sent. 3452/06 e 3735/06 - ma cogente per le parti non annullate);

Alla stregua dell'istruttoria favorevole compiuta dal responsabile del procedimento arch. Francesco Sorrentino, delle risultanze e degli atti richiamati in narrativa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal medesimo, salvi e impregiudicati gli eventuali diritti dei terzi, in riferimento alla documentazione progettuale agli atti

ADOPTA

la **conclusione positiva** della Conferenza di Servizi, indetta con nota prot. n. 193352 del 10/02/2026 approvando le premesse, dichiarandole parte integrante del presente provvedimento.

DISPONE

1. **Autorizzare**, ai sensi dell'art. 44 D.lgs 259/2003, la società Fastweb S.p.A. (che con effetto dalla data del 1° gennaio 2026, ha incorporato per fusione la società Vodafone Italia S.p.A) alla realizzazione di un impianto radioelettrico in via in Via Ponte dei Granili n. 24, consistente principalmente nei seguenti interventi:

- *realizzazione di n. 1 palina (prospetto NE) su cui saranno installate n. 2 antenne modulari (2 moduli) di dimensioni 2099 (1309+790) x 470 x 300 mm. e n. 1 antenna di dimensione 1944 x 448 x 165 mm.*
- *realizzazione di n. 1 palina (prospetto NO), su cui installare n. 1 antenna modulare (2 moduli) di dimensioni 2099 (1309+790) x 470 x 300 mm;*
- *installazione moduli RRU, in vicinanza delle antenne;*
- *installazione apparati nel piano seminterrato;*
- *realizzazione canaline per cavi di collegamento tra la sala apparati e le antenne;*
- *opere accessorie.*

2. **Precisare** che la presente autorizzazione è subordinata e condizionata al rispetto delle seguenti **prescrizioni del Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Bonifiche**:

- *“l'intervento e le opere da realizzare non interferiscono con le matrici ambientali e non comportano ulteriore occupazione permanente di suolo:*
- *in fase di esecuzione degli interventi devono essere adottate tutte le cautele per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”*

delle prescrizioni dell'ARPAC:

- *“il gestore deve inviare formale comunicazione a questo Dipartimento della piena conformità delle opere realizzate al progetto presentato e della data di attivazione dell'impianto entro e non oltre trenta giorni dall'attivazione dello stesso;*
- *ai sensi del comma 11 Art. 44 del Codice di Telecomunicazioni Elettroniche vigente (D. Lgs.*



COMUNE DI NAPOLI
Area Ambiente
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

n. 259 del 01/08/2003 ss. mm. ed ii), le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso. (Gli operatori che gestiscono apparati radioelettrici attivi comunicano l'attivazione dell'impianto all'ente locale e all'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, entro quindici giorni dalla attivazione stessa);

- *il gestore deve eseguire le misure di verifica post attivazione e inviarle a questo Dipartimento e al Comune corredate del certificato di taratura dello strumento utilizzato, in corso di validità e completo di tutte le sue pagine;*
- *qualora non sia stata realizzata la configurazione radioelettrica prevista dal progetto presentato, il gestore deve inviare i file di progetto relativi alla configurazione effettivamente realizzata; in questa circostanza, nel caso in cui il gestore decida di realizzare la configurazione elettronica oggetto dell'istanza in periodi successivi e comunque entro un anno dal rilascio del provvedimento di autorizzazione o della formulazione del silenzio assenso, ad ogni attivazione il gestore dovrà comunicare quali sono i sistemi attivati, trasmettendo le misure del fondo elettromagnetico eseguite prima e dopo l'attivazione."*

e delle prescrizioni del servizio precedente Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio:

- tutte le opere, anche accessorie, autorizzate col presente provvedimento sono finalizzate esclusivamente al funzionamento dell'impianto radioelettrico e saranno rimosse unitamente all'eventuale dismissione dello stesso;
- **almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori** il gestore deve presentare allo scrivente servizio:
 - comunicazione di inizio lavori;
 - copia degli adempimenti in materia di costruzioni in zone sismiche, ai sensi dell'art. 94 bis DPR 380/2001, L.R. 9/1983 e R.R. 4/2010 e ss.mm.ii..
- **durante i lavori**
 - siano ottemperate tutte le disposizioni normative in materia edilizia relative al cantiere in argomento, compresa l'apposizione del prescritto cartello informativo.
- **alla conclusione dei lavori** il gestore deve presentare allo scrivente servizio:
 - certificato di collaudo/regolare esecuzione;
- le opere dovranno essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio ai sensi dell'art. 44 comma 11 D.lgs 259/2003 e ss.mm.ii. salvo proroga espressa.
- il gestore deve comunicare la data di attivazione dell'impianto e trasmettere le misurazioni di campo elettromagnetico a sito attivo entro 10 giorni dall'attivazione.

3. Stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle



Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

sopracitate prescrizioni e nel mancato rispetto delle stesse lo scrivente servizio adotterà provvedimenti sanzionatori.

4. **Trasmettere** il presente provvedimento alle amministrazioni interessate ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre gli effetti.
5. **Pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Napoli.
6. **Rendere noto che**, avverso la presente determinazione, l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso al TAR competente oppure al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di cui sopra.

Sottoscritta digitalmente da

La dirigente

arch. Giuliana Vespere

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente nota è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.

I PARERI CITATI E NON ALLEGATI SONO DEPOSITATI AGLI ATTI DEL SERVIZIO E TRASMESSI AL PROPONENTE E AGLI ENTI E SERVIZI PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA DI SERVIZI.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO NON CONTIENE DATI PERSONALI.